

1 IL PROGETTO EDUCATIVO

Per riconoscere l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente o il diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice deve valutare le circostanze che li giustificano, caso per caso, con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei figli; l'obbligo non può protrarsi oltre **ragionevoli limiti di tempo e di misura**: il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo.
Cassazione, sentenza 18076 del 20 agosto 2014

2 L'AUTORESPONSABILITÀ

Il diritto del figlio maggiorenne a un contributo al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, per il tempo occorrente mediamente necessario per il suo **inserimento in società**. La situazione soggettiva del figlio che in età avanzata non acquisisca l'autonomia economica non è tutelabile perché contrasta con il principio della autoresponsabilità.
Cassazione, sentenza 12952 del 22 giugno 2016

3 I RITorni SALTUARI

La nozione di convivenza tra genitore e figlio che rileva agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la **stabile dimora del figlio** presso l'abitazione dell'assegnatario, con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi. In caso, invece, di ritorni saltuari solo per i fine settimana si configura un mero rapporto di ospitalità e va revocata l'assegnazione al genitore della casa coniugale.
Cassazione, ordinanza 16134 del 17 giugno 2019

4 LA RESTITUZIONE

L'obbligo di mantenimento delle figlie non può dirsi più esistente dopo che si sono entrambe sposate. Il genitore che ha versato gli assegni può quindi chiedere all'ex coniuge la restituzione di quanto indebitamente versato. Non vale infatti in questo caso l'**irripetibilità** delle somme versate al genitore, che si giustifica solo se gli importi riscossi hanno assunto una concreta **funzione alimentare**.
Cassazione, ordinanza 3659 del 13 febbraio 2020

5 LA MAGGIORE ETÀ

Non occorre una norma che fissi l'età a cui cessa l'obbligo di mantenimento del figlio: il limite è già rinvenibile nella maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per un corso di studi o un percorso formativo in fieri. La "capacità lavorativa", ovvero l'adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato, si acquista con la maggiore età, salva la prova di circostanze che giustifichino il permanere dell'obbligo di mantenimento.
Cassazione, ordinanza 17183 del 14 agosto 2020